

## REGIONE MARCHE

### L.R. 16 gennaio 1995, n. 10. (Stralcio)

#### *Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.*

---

Publicata nel B.U. Marche 25 gennaio 1995, n. 4.

(...)

#### TITOLO IV

#### Norme procedurali

##### Art. 8

##### *Iniziativa legislativa regionale.*

1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.
  2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla *L.R. 5 settembre 1974, n. 23*, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
  3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in Comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla Giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.
  4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. n. 23 del 1974*. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.
  5. La Giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonché la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la Giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.
- 
- 

##### Art. 9

##### *Pareri dei consigli comunali e Provinciali.*

1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio Provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.

2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.

---

---

### **Art. 10**

#### *Referendum consultivo.*

1. Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. 5 aprile 1980, n. 18* <sup>(6)</sup>.

3. [La data di effettuazione è fissata a norma dell'*articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18*] <sup>(7)</sup>.

4. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato <sup>(8)</sup>.

---

(6) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2013, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «2. Il presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.».

(7) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 29 luglio 2013, n. 22*.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 maggio 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «4. La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.».

---